Comune di Casalromano

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

SOMMARIO:

CAPO I - Principi generali
- art. 1 Finalità e definizioni
- art. 2 Ambito di applicazione
- art. 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza

CAPO II - Obblighi per il titolare del trattamento
- art. 4 Notificazione
- art. 5 Responsabile

CAPO III - Trattamento dei dati personali

SEZIONE I - Raccolta e requisiti dei dati personali
- art. 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- art. 7 Informazioni rese al momento della raccolta

SEZIONE II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
- art. 8 Diritti dell'interessato

SEZIONE III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni
- art. 9 Sicurezza dei dati
- art. 10 Cessazione del trattamento dei dati
- art. 11 Limiti all'utilizzabilità di dati personali
- art. 12 Danni cagionati per effetto dei trattamento di dati personali

SEZIONE IV - Comunicazione e diffusione dei dati
- art. 13 Comunicazione

CAPO IV - Tutela amministrativa e giurisdizionale
- art. 14 Tutela

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza nel territorio urbano del Comune, gestito ed impiegato dal Comune di Casalromano - Servizio di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai fini del presente regolamento si intende:
   a) Per **"banca di dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio della Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi d trasporto eventuali;
   b) Per **"trattamento",** tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
   c) Per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza;
   d) Per **"titolare",** l'Ente Comune di Casalromano, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alla finalità ed alla modalità del trattamento dei dati personali;
   e) Per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
   f) Per **"interessato",** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
   g) Per **"comunicazione",** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
   h) Per **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
   i) Per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
   j) Per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di Casalromano e presidiato dal Servizio di Polizia Municipale.

Art. 3. Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Casalromano, in particolare dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti, sono:
    a) Attivazione di uno strumento operativo a carattere deterrente, specialmente nelle ore serali e notturne, di episodi di teppismo e più in generale a monitoraggio di situazioni di disagio sociale
    b) ricostruzione della dinamica di atti vandalici nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale;
    c) rilevazioni di infrazioni al codice della strada e vigilare sul pubblico traffico;
    d) rilevazioni di situazioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica con un intervento in tempi brevi delle forze dell'ordine.
3. Il sistema di telecontrollo e di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4. Notificazione

1. Il Comune di Casalromano, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga all'osservanza degli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 delle legge n. 675 del 31.21.1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5. Responsabile

1. Il Responsabile degli Affari Generali in servizio è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e).
   E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del designato.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartire dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attendendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 6. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. **I dati personali oggetto di trattamento vengono:**
   a) **Trattati in modo lecito e secondo e correttezza;**
   b) **Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;**
   c) **Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;**
   d) **Conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4.**
2. **I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei principali incroci, parchi e piazze del territorio urbano, per un numero di siti di ripresa, così come identificati con deliberazione di Giunta Comunale.**
3. **Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale (fino a 0,5 lux).** Tali caratteristiche tecniche non consentono riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone.
   La memoria video rimane sull'hard disk della macchina, e potrà essere consultata o tramite l'unità di centralizzazione posta presso l'ufficio di polizia municipale o a distanza tramite PC di ultima generazione. Il computer permette la connessione mediante ponte radio con le Unità VIDEO per la visualizzazione remota delle telecamere ad esse collegate.
   I dati registrati possono essere controllati esclusivamente dagli operatori incaricati del trattamento oppure, in casi di necessità, potrà essere asportato e messo a disposizione delle competenti autorità.
   L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando il sistema di controllo non è presidiato.
4. Le immagini videoregistrate sono custodite per un tempo non superiore a 3 (tre) giorni sul trasmettitore.
5. **In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori, le immagini riprese dal terzo giorno distruggono quelle già precedentemente registrate.**

Art. 7. Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Casalromano, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 della legge 31/12/1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, sulle strade di ingresso del paese, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura:

"Comune di Casalromano – Attenzione – Area Videosorvegliata".

2. Il Comune di Casalromano si obbliga a comunicare con congruo anticipo (gg. 10), mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 10.

SEZIONE II
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 8. Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
   a) Di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo:
   b) Di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a),b) ed h) della legge 31/12/1996 n. 675;
   c) Di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo:

      1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
      2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
      3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1 lettera c), n. 1) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Le istanze degli interessati, di cui al presente art., devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzata al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre dieci (10) giorni.

6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 14.

SEZIONE III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 9. Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 6, comma 4.
2. L'accesso ai dati è possibili solo da parte del personale incaricato del materiale trattamento dei dati, che si identifica nel personale in servizio presso la Polizia Municipale, il personale dovrà essere incaricato ed autorizzato per iscritto dal responsabile della Polizia Municipale, sarà debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto, dotato di Password personale

Art. 10. Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del trattamento dei dati, il Comune di Casalromano deve notificare preventivamente al Garante per la protezione dei dati personali la loro destinazione.
2. I dati personali possono essere:
   a) Distrutti;
   b) Ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo d'intesa;
   c) Conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
3. La cessazione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge 31/12/1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11. Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 17 della legge 31/12/1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 18 della legge 31/12/1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 13. Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Casalromano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ed indicate all'art. 3 comma 2. In tale caso il Comune di Casalromano si obbliga a dare preventiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, nei modi e nei tempi di cui all'art. 7 delle legga 31/12/1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 27,comma 2 della citata legge.
2. Non si considera comunicazione ai sensi e per gli effetti del precedente art.13 la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto del materiale trattamento dei dati, a compiere le operazioni del trattamento

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 14. Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall' art. 29 delle legge 31/12/1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 07/08/1990, n. 241, è responsabile del trattamento dei dati personali, cosi come individuato dal precedente art. 5.